

recepisce l'accordo del 3 agosto sulla base di una disciplina caratterizzata, altresì, da interventi assai incisivi sulla fiscalità regionale.

- obiettivo per il 2001 è un disavanzo di parte corrente che – computato ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della legge 488/'99 - per ciascun ente non sia superiore a quello registrato nel 1999, al netto oltre che di interessi passivi anche delle spese per l'assistenza sanitaria e aumentato del 3%;

- il confronto dei saldi 2001/1999 è fatto escludendo spese e entrate con riguardo alle quali siano intervenute [ndr nel 2001] modifiche legislative quanto a trasferimenti o attribuzioni di funzioni o nuove entrate proprie;

- l'esclusione della spesa per l'assistenza sanitaria è prevista anche per il calcolo del disavanzo 2000 [v. in dettaglio, Parte I<sup>^</sup>, paragr.4].

Ciò detto in ordine alle cosiddette *nuove regole di bilancio* che, nel superamento della disciplina del patto di stabilità interno, ridisegnano il nuovo e diverso coinvolgimento delle Regioni negli obiettivi di stabilità e risanamento, va poi in estrema sintesi esaminato il panorama delle disposizioni iscritte nella finanziaria 2001 che al comparto regionale fanno riferimento.

Da segnalare in primo luogo le disposizioni relative al trasferimento di funzioni statali alle Regioni e agli enti locali e le conseguenti assegnazioni di risorse ai sensi dell'art. 7 della legge 59 del 1997. Si tratta di oltre 7.000 miliardi ripartiti in tre anni [2001-2003] con la seguente gradualità: 515 miliardi, 2.455,7 miliardi, 4.238,6 miliardi [art. 52, comma 5]. Per accelerare il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa, regionale e locale, è poi autorizzata l'erogazione di risorse per 6,6 miliardi. Ulteriore autorizzazione riguarda le nuove opere stradali per realizzare le quali

alle Regioni è offerto un margine di spesa impegnabile nei tre anni di oltre 6.000 miliardi cui tuttavia corrisponde una assegnazione di cassa prevista nei tre anni per soli 4.492 miliardi [1.150 per il 2001; 1.694 mld per il 2002; 1.648 mld a decorrere dal 2003]. Tale meccanismo include il rischio di situazioni di illiquidità con conseguenti fenomeni di insufficiente grado nella realizzazione degli interventi. Inoltre, consente l'instaurarsi di obbligazioni assunte in assenza di corrispondenti risorse, a compensazione di che poco può valere il fondo annuo istituito presso la Presidenza del consiglio la cui dotazione è prevista nell'ammontare massimo di 65 miliardi.

Ulteriore segnalazione - questa a favore dei bilanci regionali - merita la disposizione del comma 9 dell'art. 52 che assegna alle Regioni a statuto ordinario 663,3 miliardi annui per compensare la perdita di entrate 1999 e 2000 conseguente alla riduzione della quota di accisa benzina da lire 350 a lire 242 per litro [v. *infra*, paragrafi 3 e 5.2].

Quanto al controllo sui flussi di cassa, le disposizioni sulla riduzione delle giacenze di cassa di cui all'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, confermate sino al dicembre 2000 con la legge 448/'98 e sino al 2002 con l'art. 66, comma 1, della 388/2000, hanno tuttavia visto una deroga per le Regioni a seguito del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 febbraio 2001 [v. Parte I<sup>^</sup>, parag. 3].

Notevole incidenza sui flussi di pagamento consegue al previsto passaggio delle Regioni nella Tabella A annessa alla legge 720 del 1984 con contabilità da aprire presso le sezioni di tesoreria provinciale [v. a riguardo, Parte I<sup>^</sup>, parag. 3].

Resta da segnalare infine quanto disposto dalla finanziaria 2001 in tema di attuazione all'accordo del 3 agosto 2000 che ha specialmente interessato la sanità [per maggiori dettagli, v. Parte III<sup>^</sup>, parag. 2, sottoparag. 2.1 - 2.6].

Cessa il vincolo di destinazione sin qui esistente sui finanziamenti al servizio sanitario nazionale con conseguente abrogazione del comma 1, lett. g, art 10 della legge 133 del 1999 e soppressione del comma 1, dell'art. 8 del d.lgs. 56 del 2000. Le Regioni restano tuttavia obbligate a destinare nel triennio 2001-2003 al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del SSN.

A decorrere dal 2001, le Regioni entro il 30 giugno di ciascun anno accertano la spesa sanitaria relativa all'anno precedente sulla base dei conti consuntivi e provvedono contestualmente alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione attivando nella misura massima l'autonomia impositiva secondo una speciale procedura che comporta iniziative dirette da parte del Governo centrale cui spetterà di determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote ed eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia regionale nel deliberare entro il 31 ottobre gli aumenti indicati.

Particolari misure sono intese al miglioramento del monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti di farmaceutica, diagnostica, specialistica, ospedaliera nonché a favorire l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sia tramite la previsione di un valore soglia sulla durata dei ricoveri in reparti di lungodegenza, da stabilire dalle Regioni entro il limite massimo di 60 giorni oltre il quale scatta la riduzione delle tariffe giornaliere, sia con l'istituzione di controlli regionali su ciascun

soggetto erogatore di prestazioni sanitarie con una campionatura di almeno il 2% delle cartelle cliniche e corrispondenti schede di dimissione.

Sempre in tema di sanità va altresì segnalata l'abolizione dal 1° gennaio 2001 dei ticket-ricetta sui farmaci e la gratuità degli screening anti-tumore. Dal gennaio 2002 la franchigia per diagnostica e specialistica calerà da 70.000 a 23.000 lire e dal 2003 sarà abolita. Misure queste sulle quali serrato è stato il confronto con il Governo quanto a copertura con effetto sui bilanci regionali [v. Parte III<sup>^</sup>, parag. 2].

Ulteriori misure riguardano il rimborso per i farmaci generici più costosi che viene misurato sulla media di quelli con prezzo inferiore, nonché l'avvio a partire dal 30 giugno 2001 della sperimentazione per i medici di famiglia del budget di distretto.

Quanto agli acquisti di beni e servizi, il Tesoro promuoverà attraverso la Consip aggregazioni di *asl* e ospedali.

La suesposta ricostruzione delle principali misure correttive, introdotte in sede di manovre di bilancio 1999, 2000 e 2001 con riguardo al comparto regionale, trovano più dettagliata esposizione nelle singole parti della relazione.

### **3. La nuova disciplina di federalismo fiscale [d.lgs. 56/2000] e il processo di determinazione delle aliquote di compartecipazione**

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale<sup>1</sup>, ha previsto una serie di provvedimenti governativi destinati ad assumere un ruolo decisivo nella attuazione del nuovo sistema di finanziamento. In primo luogo, ad un DPCM è affidato il compito di stabilire annualmente la quota di

---

<sup>1</sup> Il d.lgs. 56/2000 ha dato attuazione alla delega recata all'art. 10 della legge 133 del 1999.

compartecipazione all'IVA, l'entità della perequazione e le somme spettanti alle Regioni [art. 2, comma 4, d.lgs 56/2000]; inoltre l'art. 5 del decreto - dopo aver delegificato la misura delle compartecipazioni IVA, accisa benzina e dell'addizionale IRPEF - prevede poi successive scadenze temporali per la rideterminazione in via definitiva di aliquote e quote di compartecipazione, sulla base di dati consuntivi riferiti all'anno precedente, salvo entro il 30 settembre 2002 una rimodulazione globale per tener conto altresì dell'eventuale minore gettito dell'IRAP.

Tale sistema innesca - come si dirà appresso - una situazione di accentuata incertezza e permanente transitorietà in ordine all'effettiva spettanza di risorse il cui ammontare è soggetto a continue rideterminazioni.

Schemi di DPCM sono stati predisposti dal Governo ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 2, 4° comma, del d. lgs. 56/2000. Prima di riferire sul contenuto dei quali, occorre ricordare che il decreto legislativo 56 ha disposto, a partire dal 2001, la soppressione di trasferimenti erariali originariamente quantificati in 39.689 miliardi, ora rideterminati in 56.079 miliardi. A parte modeste abolizioni per 577 miliardi [v. TAB. 12/REG], la componente di maggiore se non esclusivo peso è riferibile al FSN corrente per 56.079 miliardi.

I trasferimenti soppressi sono compensati con l'istituzione di una compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto [IVA] e con l'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF [di cui all'art. 50, comma 3, d.lgs. 446/97] e della quota di compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina<sup>2</sup> [art. 1, comma 4, d.lgs. 56/2000]

---

<sup>2</sup> v. art. 3, comma. 12, legge 549/95, come modificato da art. 17, comma 22, legge 449/97.

Originariamente, l'aliquota di compartecipazione all' IVA è stata fissata nella misura del 25,7% del gettito nazionale realizzato nel penultimo anno precedente, al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse UE [art. 2, comma 2]. Il gettito, indipendentemente dall'ammontare suscettibile di rideterminazione, è attribuito "figurativamente" a ciascuna Regione e assume, come indicatore di base imponibile, la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall' ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili. Tale attribuzione, seppure di carattere figurativo, ha la finalità di evidenziare e rendere trasparenti i processi di redistribuzione delle quote di compartecipazione, a fronte del richiesto concorso alla solidarietà interregionale [perequazione].

Per quanto riguarda l'addizionale all' IRPEF, le relative aliquote, previste dall'art. 50, comma 3, del d.lgs. 446/97, sono state aumentate, a decorrere dall'anno 2001, dello 0,4 di punto percentuale, con nuova previsione rispettivamente pari allo 0,9% e all'1,4%.

Di 8 lire al litro è stata elevata la quota di accisa sulla benzina spettante alle Regioni a partire dal 2001 per un totale di lire 250<sup>3</sup>.

Per gli anni successivi al 2001 l'equilibrio dovrebbe essere assicurato - a parere della relazione tecnica di accompagnamento al d.lgs. 56 - dall'evoluzione delle basi imponibili dei tributi e delle compartecipazioni, in correlazione alla crescita del PIL;

---

<sup>3</sup> Va ricordato che l'art. 3, commi 1 e segg. della legge 549/95 ha disposto la cessazione dei trasferimenti erariali alle Regioni a statuto ordinario previsti dai due "fondi storici", fondo comune regionale e fondo per i programmi regionali di sviluppo [art. 8 e 9 della legge 281/70]. Insieme a questi sono stati soppressi trasferimenti previsti da altre leggi per un complesso di 11.423 miliardi di competenza per il 1996. In sostituzione di tali entrate è stata attribuita alle Regioni [art. 3, comma 12] una compartecipazione all'accisa sulla benzina per autotrazione venduta sul territorio di ciascuna Regione pari a lire 350/litro, ridotte poi dal 10 gennaio 1998 a 242 lire [legge 449/197, art. 17, comma 22] sulla base di un previsto [ma non realizzatosi] corrispondente maggiore introito per tassa automobilistica a seguito di incorporazione della tassa sulle patenti.

purchè i fabbisogni di spesa, ivi inclusa quella sanitaria, si mantengano entro un tasso di evoluzione non superiore alla crescita del PIL. Ipotesi tuttavia poco plausibile sulla base dei dati recenti che mostrano una crescita della spesa sanitaria 2000 di oltre il 6,2% [RGSEP 2001] a fronte di un tasso nominale del PIL del 4,4% [v. Parte III<sup>^</sup>, parag. 6].

Il DPCM, predisposto ai sensi del citato art. 5 del d.lgs 56/2000 - passato all'esame del gruppo tecnico - previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, è stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri.

Esso ridetermina sulla base dei nuovi importi i trasferimenti da sopprimere, ridefinendo in particolare il Fondo sanitario di parte corrente sul quale commisurare l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto che è stata rideterminata nella misura del 38,55%, superiore alla precedente percentuale del 25,7%. Sono mantenute ferme per il 2001 le aliquote dell'addizionale IRPEF e dell'accisa benzina.

Le seguenti tabelle riportano, disaggregati per Regioni, innanzitutto i dati relativi ai trasferimenti soppressi secondo i nuovi importi fissati negli allegati all'originario schema di decreto<sup>4</sup> [TAB.12/REG]. Da dire che rispetto al piano originario i trasferimenti da sopprimere non comprendono più l'importo relativo al capitolo 1527 della ricerca scientifica [Borse di studio per 120,5 mld] e il capitolo 9260 corrispondente al fondo per la montagna pari a 123 miliardi.

---

<sup>4</sup> I dati precedenti secondo le prime ipotesi applicative del d.lgs 56/2000 sono riportati nella *Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto ordinario* - anno 1998 e stime 1999, Parte II<sup>^</sup>, parag. 5.1. Tabelle 13, 14, 15, 16. I dati attuali sono conferma delle diverse stime avanzate dalla Corte con riferimento alle basi di calcolo per la determinazione delle aliquote.

A riguardo della seconda tabella [TAB.13/REG] va osservato che la base di calcolo su cui è misurata la rideterminazione dell'aliquota IVA al 38,55% risente della nuova definizione del FSN fissato - con l'accordo dell'agosto 2000 poi integrato con la nuova intesa del 1° febbraio di quest'anno - in 131.143 miliardi.



TAB 12/REG

**TRASFERIMENTI DA SOPPRIMERE**

(in miliardi)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE							TOTALE GENERALE (A+B)
	CAP. 3790 (ex cap.8951) TESORO indennizzo all'usura	CAP. 3842 TESORO riduzione sovratassa diesel	CAP. 3742 (ex 5934 ARIET)	CAP. 3700 (ex cap. ) FSN di parte corrente	TOTALE (A)	CAP. 9100 (ex cap. 74- F... di parte capitale	TOTALE (B)	
Piemonte	3	7	47	4.361	4.416	12	12	4.428
Lombardia	2	15	95	5.403	5.514	26	26	5.540
Veneto	2	10	26	4.196	4.234	13	13	4.247
Liguria	1	2	12	2.606	2.621	5	5	2.626
Emilia Romagna	2	8	43	4.011	4.064	12	12	4.076
Toscana (*)	2	5	34	4.397	4.438	10	10	4.448
Marche	1	3	4	1.770	1.778	4	4	1.782
Umbria	1	2	0	1.286	1.289	2	2	1.291
Lazio	2	10	39	4.724	4.774	15	15	4.789
Abruzzo	1	3	6	1.984	1.994	4	4	1.998
Molise	0	1	-	626	627	1	1	628
Campania	1	10	-	9.202	9.213	23	23	9.236
Basilicata	0	2	1	1.104	1.107	3	3	1.110
Puglia	1	9	0	6.685	6.695	12	12	6.707
Calabria	1	4	10	3.725	3.740	8	8	3.748
<b>TOTALE RSO</b>	<b>20</b>	<b>91</b>	<b>316</b>	<b>56.079</b>	<b>56.506</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>56.656</b>

FONTE: Schema DPCM "Rideterminazione compartecipazioni..." - Tabelle allegate

N.B. sono state escluse le spese a pluriennalità determinata ivi comprese le annualità per limiti di impegno, le rate di ammortamento mutui. Non sono altresì comprese le gestioni speciali.

(\*) Tenuta di S.Rossore per l. 4,562 mil. (art.4 L. n.87/1999)

TAB 13/REG

DETERMINAZIONE FONDO SANITARIO DI PARTE CORRENTE									
(in milioni)									
REGIONI	Fabbisogno sanità *	IRAP totale	Oneri gestione	Ex fondo perequativo	IRAP sanità	Adizionale IRPEF	Altre entrate proprie	Morfilità sanitaria	FSN corrente
	A	B	C	D	E = B-C-D	F	G	H	I = A-E-F-G-H
PIEMONTE	9.910.625	4.964.385	1.385	199.000	4.764.000	441.000	323.543	-21.534	4.360.548
LOMBARDIA	19.883.426	13.436.855	2.855	27.000	13.407.000	1.009.000	667.411	602.544	5.402.559
VENETO	9.878.141	5.158.544	1.544	40.000	5.117.000	435.000	363.978	233.722	4.195.886
LIGURIA	4.067.399	1.433.520	520	202.000	1.231.000	159.000	121.462	50.420	2.606.357
EMILIA ROMAGNA	9.322.168	4.998.558	1.558	86.000	4.911.000	439.000	332.953	371.401	4.010.616
TOSCANA	8.267.401	3.541.825	1.263	129.562	3.411.000	334.000	267.920	142.393	4.396.875
UMBRIA	1.946.880	692.261	261	116.000	576.000	68.000	65.894	49.015	1.286.001
MARCHE	3.302.653	1.354.510	510	100.000	1.254.000	123.000	111.272	-44.812	1.769.569
LAZIO	11.433.660	6.385.502	1.502	525.000	5.859.000	477.000	314.050	-59.462	4.724.148
ABRUZZO	2.870.609	928.378	378	211.000	717.000	85.000	80.427	-3.857	1.984.325
MOLISE	753.164	191.090	90	144.000	47.000	19.000	25.080	-35.823	626.261
CAMPANIA	12.211.653	2.989.253	1.253	1.039.000	1.949.000	289.000	316.030	-455.998	9.201.625
PUGLIA	8.622.163	2.046.926	926	713.000	1.333.000	214.000	219.478	-170.782	6.684.903
BASILICATA	1.322.883	320.144	144	280.000	40.000	31.000	32.774	-115.088	1.104.021
CALABRIA	4.412.333	1.035.417	417	832.000	203.000	93.000	91.816	-299.473	3.725.044
<b>TOTALE</b>	<b>108.205.157</b>	<b>49.477.168</b>	<b>14.606</b>	<b>4.643.562</b>	<b>44.819.000</b>	<b>4.216.000</b>	<b>3.334.086</b>	<b>242.666</b>	<b>56.078.738</b>

FONTE: Schema DPCM "Rideterminazione partecipazioni...". Tabelle allegate

\* al netto dei 278,8 miliardi che saranno assegnati alle RSO in sede di assestamento bilancio Stato 2001

A riguardo dei suesposti dati sono i seguenti chiarimenti. In primo luogo va detto che l'importo relativo al fabbisogno sanità del 2001, quota indistinta, pari a 108.484 miliardi [ivi compresi 278,8 mld dei 300 rinviati all'assestamento del bilancio Stato] va riferito alle sole RSO. Tenuto conto delle entrate proprie sanità delle RSO [3.334 mld], dell'IRAP da destinare alla sanità [al netto degli oneri di gestione e dell'ex fondo perequativo: v. TAB 13/REG, col. e. e d.] pari a 44.819 miliardi, dell'addizionale IRPEF per 4.216, del conguaglio mobilità sanitaria per 242,6 miliardi [da sottrarre], si determina per differenza il FSN la cui soppressione sarebbe compensata con 56.078,7 miliardi, dai quali tuttavia si ritiene di detrarre ulteriori 3.373 in corrispondenza di un previsto gettito aggiuntivo IRPEF [+ 0,4%] correlato alla crescita del PIL nominale stimata al 4,4% per l'anno 2000, nonché altri 156 miliardi quale gettito aggiuntivo [+ 8 lire per litro] di accisa benzina sulla base di dati di preconsuntivo 2000. Sull'indicata detrazione di oltre 3.500 miliardi [3.373 + 156 mld] va peraltro espressa qualche perplessità.

La stima di crescita formulata in sede di DPEF e corrispondente al 2,9% del PIL reale è stata rivista al ribasso dalla Commissione europea per lo 0,4% a causa di un rallentamento della crescita economica che passa così al 2,5%.

La prospettata riduzione di oltre 3.500 miliardi include perciò una probabile sovrastima di entrate la cui eventuale compensazione, per i complessi meccanismi procedurali di recupero, rischierebbe di sottostare a slittamenti con correlativo costo economico conseguente la restrizione sulle liquidità.

Altra considerazione è sulla base parametrica cui rapportare le risorse da corrispondere in sostituzione dei finanziamenti soppressi. La questione vera da

affrontare una volta per tutte è allora quella di una congrua definizione dei fabbisogni cui rapportare le aliquote delle compartecipazioni.

Come meglio precisato in altra parte delle relazione [Parte III<sup>^</sup>, parag. 6], malgrado la carenza di informazioni dettagliate da parte di Sanità e Tesoro, un esercizio sulla stima degli andamenti della spesa sanitaria 2000, misurati secondo diversi aggregati e definizioni [ISTAT e RGSEP 2000], consente di riscontrare un tasso di crescita rispetto al 1999 del 6,2%. Nella media del quadriennio 1996-1999, il tasso di crescita è risultato del 6,4% [v. Parte III<sup>^</sup>, parag. 5]. Le informazioni trasmesse da alcune Regioni sull'andamento della spesa per assistenza sanitaria 2000 depongono per un incremento percentuale intorno al 10,9%. Sulla base di tale evoluzione percentuale e tenuto conto dei dati dell'anno 1999 seppure non definitivi, gli esiti di spesa 2000, nell'ipotesi più ottimistica, dovrebbero comunque superare i 130.000 miliardi. In questo caso il travalicamento rispetto ai finanziamenti risulterebbe oltre i 7.000 miliardi. Qualora fosse confermata la crescita del 10,9% lo squilibrio sarebbe prossimo ai 10.000 miliardi.

Quanto all'anno 2001, qualora poi il tasso di evoluzione della spesa non subisca flessioni – ma centri specializzati e Regioni stimano una crescita superiore a quella dell'anno 2000 - il relativo finanziamento previsto con gli accordi del 3 agosto 2000 e del 1° febbraio 2001 per l'importo complessivo di 131.143 miliardi [compresi 300 miliardi rinviati all'assestamento del bilancio Stato 2001], di cui 130.000 circa per i livelli di assistenza sanitaria [v. TAB. 41/REG seguente], non varrà ad eliminare un ulteriore squilibrio rispetto ad una spesa che in prospettiva si può stimare intorno ai

138.000 miliardi, ma addirittura maggiore qualora risultasse vero un tasso pari o superiore al 9% [v. Parte III, par. 6].

A tale riguardo l'individuazione di quanto, di tale maggiore spesa, sia attribuibile in realtà a responsabilità del livello centrale è condizione ineludibile per la messa a regime del nuovo sistema di finanziamento [v. art. 9, comma 5, d.lgs 56/2000]<sup>5</sup>; necessità, questa, che si coniuga con la tempestività dei monitoraggi e dei controlli che viceversa a stare all'oggi sembrano procedere con eccessiva lentezza.

Ulteriori notazioni sono per segnalare che relativamente al 2001 viene compensata, per 56.078 miliardi, la soppressione di FSN al netto però dei 278,8 miliardi<sup>6</sup> da ripartire a seguito dell'assestamento di bilancio Stato i quali dovranno formare oggetto di trasferimento diretto alle Regioni o di nuova rideterminazione delle aliquote, ma in questo caso con un penalizzante slittamento. Inoltre, nei trasferimenti soppressi non sono comprese le risorse vincolate e gli obiettivi di piano [1.096 mld e 1.907 mld]. Senonchè, specie negli ultimi anni, le risorse vincolate hanno dato sostegno alla copertura dei livelli di assistenza, proprio tenendo conto delle quali i disavanzi 1998 e 1999 sono stati determinati in 11.243 miliardi e 9.185 miliardi [v. Parte III<sup>^</sup>

---

<sup>5</sup> L'art. 9, comma 5 del d.lgs 56 del 2000 prevede espressamente che "gli eventuali maggiori oneri a carico delle Regioni a statuto ordinario, derivanti da disposizioni legislative assunte a livello nazionale, siano correlati ad un corrispondente adeguamento della quota di compartecipazione regionale all'IVA". Fra le determinazioni incidenti sui fattori generatori della spesa sanitaria sono particolarmente segnalati dal predetto articolo 9, quelle riguardanti la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli oneri per la cura dei non residenti.

Tali spese devono essere assunte in modo da rendere trasparenti le responsabilità delle relative determinazioni con riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi istituzionali, nonché di evidenziare i prevedibili effetti finanziari sui diversi livelli di governo.

<sup>6</sup> Si tratta dell'importo spettante alla RSO sui 300 miliardi da ripartire a seguito del relativo stanziamento, rimandato all'assestamento del bilancio Stato 2001, su cui è tuttavia intervenuto accordo fra Governo e Regioni il 3 agosto 2000.

parag. 5]. Nondimeno tali finanziamenti, in quanto non compresi fra quelli soppressi, dovranno comunque formare oggetto di tempestivo trasferimento alle Regioni.

Resta poi ancora sospesa la questione della compensazione per minori entrate regionali conseguenti alla riduzione della quota accisa benzina disposta con l'art. 17, comma 22 della legge 449/'97 [collegato a fin. '98]. Per l'anno 1998 ha provveduto la legge 209 del 2000. Per gli anni 1999 e 2000 è la finanziaria 2001 [art. 52, comma 9] a disporre la compensazione di tale perdita per complessivi 663,3 miliardi, assunta a carico del bilancio dello Stato. Rimane tuttavia l'esigenza di prevedere la copertura per gli anni 2001 e seguenti [v. per dettagli, *infra*, parag. 5.2].

Aspetto sul quale occorre fare chiarezza, del resto collegato alle questioni su accennate, è anche quello di assegnare al fondo di garanzia, previsto dall'art. 13 del d.lgs. 56/2000, il ruolo di effettivo ed efficace strumento per colmare le insufficienze conseguenti alle stime eventualmente inesatte poste a base dei DPCM di determinazione e quantificazione dei parametri di base cui rapportare le aliquote di compartecipazione regionale, sia per sopravvalutazione di gettiti, sia per sottostima di spese.

Ciò detto in ordine alla quantificazione della nuova misura di aliquota IVA, altro aspetto da considerare è quello della perequazione e delle conseguenti definitive spettanze di ciascuna Regione. A tale rideterminazione ha provveduto il DPCM predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d. lgs. 56/2000 e recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni.

A riguardo va pure ricordato che i meccanismi di perequazione sono disciplinati dall'art 7 del decreto legislativo che prevede l'istituzione di un fondo interregionale

finalizzato alla ripartizione delle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito IVA. I criteri di redistribuzione fra le Regioni sono i seguenti:

- per l'esercizio 2001 è assicurata piena considerazione alla "spesa storica"; perciò a ciascuna Regione è corrisposta una quota di gettito IVA pari ai trasferimenti soppressi al netto dei nuovi tributi attribuiti [aumento dell'addizionale regionale all' IRPEF e all'accisa benzina];

- nei due anni successivi [2002-2003] la spesa storica mantiene un peso rilevante seppure decrescente, tant'è che la quota IVA compartecipata è ridotta del 5% per ciascuno dei due anni;

- a partire dal 2003 la quota è ridotta di un ulteriore 9% annuo fino a totale azzeramento nel 2013, allorchè l'intero fondo verrà ripartito sulla base dei nuovi criteri perequativi, il cui obiettivo è la riduzione del 90% della distanza fra il gettito standardizzato per abitante di ciascuna Regione, rispetto al gettito standardizzato medio nazionale. Tale scelta dovrebbe mantenere interesse allo sforzo fiscale.

Il meccanismo perequativo, che dal 2013 regolerà la ripartizione dell'intera compartecipazione IVA, si fonda sull'applicazione del parametro della popolazione, corretto al fine di: i) ridurre le differenze di capacità fiscale. ii) tenere conto di fabbisogni sanitari regionali superiori alla media nazionale; iii) neutralizzare i maggiori costi che nell'erogazione dei servizi siano collegati alle dimensioni geografiche minime.

Sulla base delle "Specifiche tecniche" allegate al d.lgs. 56/2000 il criterio di *perequazione della capacità fiscale* viene applicato per il triennio 2002-2004 al gettito dei seguenti "principali tributi propri e compartecipazioni": IRAP, addizionale IRPEF, compartecipazione accisa benzina, tassa automobilistica.

Ciò posto, il DPCM di cui all'art. 2, comma 4 del d.lgs. 56/2000 provvede a rideterminare:

- a) le quote di compartecipazione all'IVA di ciascuna Regione per l'anno 2001;
- b) la quota di concorso alla solidarietà nazionale per ciascuna Regione;
- c) le quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale;
- d) le quote spettanti a ciascuna Regione e da corrispondere da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

La seguente tabella ricostruisce i suddetti dati sulla base dei corrispondenti allegati all'originario schema di DPCM.